



# COMUNE DI NOMI

Provincia Autonoma di Trento

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 91 della Giunta Comunale

**OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DI DATA 29.07.2025 RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027**

L'anno duemilaventicinque addì dodici del mese di agosto alle ore 18.05 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1. RIOFATTI Alessandro | Sindaco   |
| 2. FESTI Alessandro    | Assessore |
| 3. FESTI Gabriele      | Assessore |
| 4. GEROLA Renzo        | Assessore |
| 5. MAFFEI Aurora       | Assessore |

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato
X	

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Federica Bortolin.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Riolfatti Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI  
PREVISIONE 2025 – 2027 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DI  
DATA 29.07.2025 RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI  
PREVISIONE 2025-2027**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 03.08.2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

rilevato che con Decreto legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;

dato atto che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 01 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

dato atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 25 di data 11.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, il bilancio di previsione 2025-2027, la nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

vista inoltre la deliberazione n. 01 di data 07.01.2025 della giunta comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

considerato che il D.Lgs. 267/2000, aggiornato dal D.Lgs. 126/2014, prevede, al 3° comma dell'art. 151, che il bilancio di previsione finanziario debba comprendere, per il primo esercizio del periodo di riferimento anche le previsioni di cassa;

visto l'art. 75 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

richiamato in particolare il comma 5 bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della giunta comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni alle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

richiamato il paragrafo 11.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, attinente alla gestione del bilancio da parte del tesoriere, che specifica come le dotazioni di cassa del bilancio non possano presentare stanziamenti superiori alla somma degli stanziamenti in conto residui e in conto competenza, tranne per ciò che attiene alla missione 20 relativa ai "Fondi e accantonamenti";

dato atto che, come disposto dal 6° comma dell'art. 162 del TUEL, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario devono assicurare un fondo di cassa non negativo al termine del primo esercizio di riferimento del bilancio stesso;

dato atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 24 di data 29.07.2025 relativa alla variazione al bilancio di previsione 2025-2027 si è provveduto all'aggiornamento delle previsioni di entrate e spese;

considerato che a seguito delle operazioni di cui sopra è necessario provvedere ad effettuare la variazione del bilancio al fine di consentire l'adeguamento degli stanziamenti di cassa di entrata e di spesa in considerazione del vincolo per cui lo stanziamento di cassa non può essere maggiore della somma degli stanziamenti di residui e previsioni di competenza;

rilevato che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato 1) dimesso agli atti, il fondo di cassa al 31.12.2025 è maggiore di zero;

dato atto che la presente variazione non altera il pareggio finanziario;

rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2) del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

acquisiti, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa e il parere favorevole sulla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa resi entrambi dal Responsabile del servizio finanziario;

atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nelle competenze della giunta comunale ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm. e ii., nonché dell'art. 175, comma 5-bis e comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'impegno ed al pagamento delle spese di cui al presente atto, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.;

visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 di data 29 ottobre 2024;

visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.;

visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss. mm. e ii.;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm. e ii.;

visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**


1. di approvare ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la variazione agli stanziamenti di cassa per l'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2025-2027 a

seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 29.07.2025 relativa alla variazione al bilancio 2025-2027, come risultante dall' allegato prospetto di variazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lettera d), del decreto legislativo 267/2000, che con il presente provvedimento è garantito un fondo di cassa non negativo al 31.12.2025;
3. di dare atto, che ai sensi dell'art. 175, comma 5-ter, del decreto legislativo 267/2000, la presente variazione dovrà essere comunicata al consiglio comunale;

---


4. di dare atto che le variazioni di cui alla presente deliberazione consentono di mantenere tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm. e ii.;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm. e ii.;
  - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
(Alessandro Riolfatti)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Federica Bortolin)



### Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno 14.08.2025 per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Federica Bortolin)



Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Federica Bortolin)



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Nomi, lì.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Federica Bortolin)

